

## PARTE PRIMA

### - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 L'Impresa Portuale Multi Service s.r.l., di seguito denominata M.S., esercita la propria attività nel Porto Commerciale di Venezia nel Terminal Molo Sali di Marghera.
- Art. 2 La M.S. esegue le operazioni portuali previste dal presente fascicolo ai prezzi ed alle condizioni in vigore, entro i limiti segnati dalla disponibilità di spazi d'ormeggio, ed assumendo gli incarichi di sbarco/imbarco nei limiti corrispondenti alle normali esigenze del traffico portuale svolto all'interno del Terminal e quando non ostino circostanze particolari o fatti ad essa non imputabili.
- Art. 3 Le eventuali modifiche ed integrazioni al presente fascicolo vengono rese pubbliche mediante il deposito presso l'Autorità Portuale di Venezia.
- Art. 4 I prezzi contenuti nella presente tariffa comprendono i corrispettivi per i servizi tecnici, amministrativi ed organizzativi in genere, nonché per l'utilizzo delle infrastrutture portuali, necessari al normale e regolare svolgimento delle operazioni e si intendono quelli massimi applicabili a fronte dei servizi richiesti.
- Art. 5 L'accesso alle zone operative del terminal (magazzini, piazzali e banchine) è consentito alle sole persone preventivamente autorizzate dall'Ufficio Sicurezza M.S. Ogni singola operazione che comporti l'utilizzo di mezzi meccanici da parte di terzi, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Sicurezza M.S.

### 1. Liquidazioni e pagamenti

Art. 6 Pagamento delle prestazioni

Il pagamento delle prestazioni di Multi Service indicate nella presente tariffa generale è fatto contro fattura; il terminal potrà richiedere idonee garanzie di pagamento prima dell'inizio delle operazioni . La M. S. ha facoltà per i crediti rimasti insoluti di rivalersi sulla merce a deposito, eventualmente anche esercitando sulla stessa il diritto di ritenzione di cui all'art. 2756 del c.c.

Art. 7 Presentazione dei documenti amministrativo-contabili

Il committente che intende eseguire operazioni di sbarco e/o imbarco della merce è tenuto a presentare richiesta scritta al terminal, anche a mezzo fax, impegnandosi inoltre a comunicare, appena possibile, il "preavviso arrivo nave" e a confermare la data e l'ora di arrivo almeno 48 ore prima indicando le caratteristiche della nave, nonché ad espletare le procedure amministrative di seguito indicate.

a) Operazioni di sbarco:

allo sbarco l'Agente nave fa pervenire a mezzo fax all'Ufficio Operativo il "preavviso arrivo nave" almeno 48 ore prima dell'arrivo, indicando:

- a. nome nave e nr. viaggio;
- b. nome agenzia e linea;
- c. tipo nave;
- d. i principali dati dello scafo:
  - 1) lunghezza e larghezza fuori tutto;
  - 2) larghezza e lunghezza boccaporti;
  - 3) lunghezza, larghezza ed altezza delle stive e dei corridoi, nonché portata (stress) per consentire l'utilizzo a bordo con AF;
  - 4) profondità delle Mastre;

- 5) Eventuale posizione del Tunnel asse elica;
- e. a richiesta tipo e portate dei mezzi di bordo;
  - f. sommario delle merci da sbarcare partita per partita e relativi Ricevitori, e inoltre: condizioni di polizza e se lo sbarco dovrà essere effettuato via Piazzale, Magazzino o per diretto;
  - g. piano di carico ed eventuali boccaporti per individuare le polizze e marche da sbarcare;
  - h. ai soli fini organizzativi, rate di sbarco e/o tempo massimo di permanenza della nave;
  - i. se si può operare con pioggia ed eventualmente su quali stive;
  - l. priorità di scarico e vincoli delle merci.

L'Agente deve consegnare all'Ufficio Operativo, con almeno 36 ore di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni la distinta delle merci da sbarcare (allegato n. 1).

L'Agente deve consegnare all'Ufficio Operativo, copia manifesto Doganale, nei tempi previsti.

Il Ricevitore deve presentare, prima dell'inizio delle operazioni all'Ufficio Operativo, gli svincoli per ritirare la merce per diretto indicando:

- a. intestatario della fattura per le prestazioni di sottopalanco e quelle di disistivaggio;
- b. riferimento doganale della merce e relativo numero della posizione.
- c. Operazioni di imbarco
  - presentazione da parte del Comandante della nave, o chi per esso, di una copia della "lista di carico", da effettuarsi entro 48 ore prima dell'inizio delle operazioni;
  - presentazione da parte dei singoli caricatori della "distinta delle merci imbarcate" da effettuarsi entro 24 ore dal termine delle operazioni.
  - presentazione da parte dell'ordinante le operazioni, di una dichiarazione sugli esatti termini di intestazione della fattura ed eventuali riparazioni delle spese, da effettuarsi entro 24 ore dal termine delle operazioni.

Il committente dovrà esperire quanto previsto al successivo art. 35.

Il mancato espletamento nei termini prescritti delle anzidetto procedure amministrative costituisce totale esonero di responsabilità della M.S. per qualsiasi ritardo o inconveniente nell'esecuzione delle operazioni, potendo dar luogo, ad insindacabile giudizio della M.S. stessa al mancato inizio o alla sospensione del lavoro e/o alla fatturazione d'ufficio.

#### Art. 8 Procedure amministrativo-contabili particolari

Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo, prima dell'inizio delle operazioni di movimento di containers o rotabili, l'utenza interessata dovrà presentare agli uffici competenti lo stampato in uso debitamente compilato in ogni sua parte.

La mancata presentazione dello stampato, pregiudica l'inizio dell'esecuzione delle operazioni.

#### Art. 9 Termine di pagamento delle fatture

- L'importo minimo di fatturazione è di euro 15,00.

Le fatture relative sono emesse dalla M.S. per pronto pagamento da effettuarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione, trascorso tale termine, come previsto da idonea Direttiva dell'Unione Europea del 29 giugno 2000 e successivo decreto legislativo italiano dell'ottobre 2003, decorrono gli interessi di mora da conteggiarsi sui soli giorni di effettivo ritardo ad un saggio annuo pari al "Tasso ufficiale di Sconto" maggiorato di 2 punti ovvero al corrispondente tasso che verrà determinato in seguito all'adozione dell'Euro.

I reclami non sospendono dall'obbligo del pagamento nei termini suindicati.

#### Art. 10 Reclami relativi a fatturazione di operazioni portuali

I reclami mossi contro le fatture emesse dalla M.S. dovranno essere presentati alla stessa M.S. unitamente alla fattura quietanzata, o prova dell'avvenuto pagamento, tramite lettera raccomandata A.R. entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della fattura.

L'eventuale rimborso avrà luogo entro i successivi 30 giorni, qualora ciò non sia possibile, verrà corrisposto al cliente, a decorrere dal 31° giorno dalla presentazione del reclamo stesso, un interesse, sull'ammontare in questione, pari al "Tasso Ufficiale di Sconto" maggiorato di 2 punti ovvero al corrispondente tasso che verrà determinato in seguito all'adozione dell'Euro.

Art. 11 Applicazione maggiorazioni tariffarie

Le varie maggiorazioni previste dal vigente fascicolo "Prezzi e Normative", o altre eventualmente stabilite per compensare condizioni di lavoro che comportino una minor resa (ad es. polverosità, compattezza di minerale, disagio di lavoro in stiva) vanno applicate in somma sui prezzi base di tariffa.

Art. 12 Metodologie di lavoro

Le tariffe esposte o comunque formulate dalla M.S. si riferiscono a metodologie di lavoro standard in uso presso i terminal specializzati.  
Metodologie diverse dovranno essere preventivamente concordate.

Art. 13 Rifiuto di prestazioni ad utenti inadempienti

Il Terminal ha facoltà di rifiutare le sue prestazioni a coloro che precedentemente non abbiano soddisfatto gli impegni assunti o che siano stati posti in mora, oppure che abbiano rifiutato di eseguire il deposito in denaro corrispondente all'ammontare dell'importo delle prestazioni da fatturare.

Art. 14 Operazioni non previste

Le operazioni non previste dal presente fascicolo saranno oggetto di preventiva contrattazione separata.

## **2. Responsabilità**

Art. 15 Limiti

Per le operazioni eseguite e per i servizi in genere richiesti al terminal esso risponde verso i terzi soltanto entro i limiti stabiliti dalle vigenti leggi.

Art. 16 Responsabilità per danni: cause di esclusione

Il terminal in ogni caso non è responsabile per danni indiretti e non risponde per i danni cagionati da casi fortuiti o da forza maggiore, da disposizioni delle pubbliche autorità, da difetto d'imballaggio, dalla natura o da vizio proprio della merce (deterioramento interno, calo naturale, colaggio, rottura, spandimento straordinario, essiccazione, dispersione, ecc.) da erronea od insufficiente indicazione della natura della merce o del peso dei colli o da colpa del committente.

Neppure risponde dei ritardi che possano presentarsi nelle operazioni doganali, né di quelli prodotti dall'eccessiva richiesta di servizi, da deficienza dei mezzi di trasporto o da qualunque altra causa non da essa dipendente.

Non risponde per i ritardi e i danni conseguenti alla rottura e al ritardato approntamento dei meccanismi, ovvero esercizio di diritto di sciopero o di altri diritti sindacali da parte del personale, anche di soggetti terzi.

Non risponde altresì per contenitori, merce non containerizzata, autoveicoli e vagoni ferroviari, che vengano accertati successivamente all'uscita dal terminal .

Art. 17 Responsabilità nel deposito di merci particolari e/o ad alto valore unitario

Il Committente esonera il terminal da ogni responsabilità per eventuali effetti di contaminazione o inquinamento delle merci depositate, salvo il caso in cui il Committente dichiari espressamente, prima del deposito delle merci, che queste per loro natura non possono venire a contatto con materiali diversi, accettando di corrispondere la maggiorazione tariffaria che verrà di volta in volta concordata, fermo in ogni caso restando il diritto del terminal di rifiutare quel particolare carico, anche in deroga ad accordi commerciali di portata generale.

Rimane comunque inteso che l'accettazione da parte del Committente o di un suo rappresentante legittimo del luogo di stoccaggio della merce proposto dal terminal esonera in ogni caso quest'ultimo da ogni responsabilità.

Circa la manipolazione , movimentazione e deposito merci ad alto valore unitario ( sbarco , imbarco , trasbordo , deposito e movimentazione in genere ), tenuto conto della mancata conoscenza del valore delle merci che vengono manipolate nell'ambito del terminal sia per le merci all'aperto che per le merci a magazzino, preso atto della enorme responsabilità che il terminal si assume nel manipolare merci ad alto valore unitario sia per le merci su contenitori che per le merci in colli, è prevista la formale preventiva comunicazione del valore del collo e, per la parte che supera il valore normalmente coperto da assicurazione del terminal, è previsto l'obbligo di una specifica assicurazione contro furto, incendio, danno , ecc. a carico della merce; l'eventuale mancata comunicazione del valore rilevante della merce, comporterà il riconoscimento del danno al cliente nell'ambito della soglia massima prevista dalla citata copertura assicurativa del terminal .

#### Art. 18 Responsabilità nel deposito delle merci all'aperto

Salvo specifiche richieste del Committente, la merce verrà depositata all'aperto.

La M.S. non assume pertanto responsabilità alcuna per merci che debbano essere depositate a magazzino se tale forma di deposito non sia espressamente concordata.

Le merci destinate a magazzino ma ivi non ricevibili possono essere scaricate a piazzale solo verso lettera di garanzia (reversale) che esoneri la M.S. da ogni responsabilità per tale specie di deposito. In mancanza della lettera di garanzia, la M.S. può rifiutare l'accettazione delle merci a deposito.

#### Art. 19 Accertamenti e riserve

All'atto del ricevimento delle merci il terminal verificherà l'imballaggio della merce e nel caso di costante anomalia, farà gli opportuni accertamenti in contraddittorio, sulla condizionatura ed eventualmente sul peso, esponendo le relative riserve nel documento di ricevuta della merce o altrimenti per iscritto.

Il terminal non può essere chiamato a rispondere per vizi o avarie delle merci se questi non sono fatti constatare per iscritto non oltre la riconsegna agli aventi diritto.

#### Art. 20 Effetti delle riserve

Le riserve espresse dalla M.S. all'atto dell'accettazione delle merci a deposito sono valide anche per tutti i vizi o le avarie consequenziali a quelli fatti oggetto di riserva.

### **3. Modalità e orari di lavoro**

#### Art. 21 Orari di lavoro

Gli orari di lavoro al Terminal sono articolati come segue:

- dal lunedì al venerdì

Mattino 08.00 - 12.00

pomeriggio 13.00 - 17.00

(a) turno serale 17.00 - 23.30

(b) turno notturno 23.30 - 05.30

- sabato

(c) primo turno 08.00 - 14.30

(d) secondo turno 14.30 - 21.00

- domenica

(e) primo turno 08.00 - 14.00

(e) secondo turno 14.00 - 20.00

- festività

(e) primo turno 08.00 - 14.00

(e) secondo turno 14.00 - 20.00

- (a) Da considerare orario normale, a richiesta dell'utente, relativamente alle sole operazioni di nave.
- (b) II turno notturno è previsto, salvo quanto disposto dal seguente articolo, per le operazioni di nave solo su richiesta dell'utente.
- (c) Da considerare orario normale, fatta eccezione per il traffico di cereali e sfarinati per il quale è previsto per le sole operazioni di riconsegna e, su richiesta del cliente, per le operazioni di nave.
- (d) Da considerare orario normale per le navi Ro-Ro.
- (e) Previsto per le sole operazioni di nave e su richiesta del cliente.

#### Art. 22 Norme applicative

Per le operazioni "a finire", di nave e non di nave, potrà essere richiesta la prosecuzione del lavoro, entro i seguenti limiti:

- un'ora per il lavoro a turni.
- due ore per il lavoro in orario giornaliero spezzato.

Il turno notturno non sarà possibile nelle giornate di sabato, domenica, festive e prefestive.

Le operazioni nelle sole mezze giornate pomeridiane, nei turni serali e notturni, nei turni di sabato, domenica e festivi, verranno concesse solo se le condizioni complessive di esercizio, valutate in sede di programmazione del lavoro, lo consentiranno.

Il lavoro nei turni serali e notturni, dei turni di sabato, domenica e festivi, potrà essere richiesto secondo le condizioni previste per ciascun turno di lavoro ed assoggettato alle relative norme ed oneri.

#### Art. 23 Ricorrenze previste

Sono da considerarsi ricorrenze festive:

- il 1° gennaio - Capodanno
- il 6 gennaio - Epifania
- il lunedì di Pasqua
- il 25 aprile - Anniversario della Liberazione
- il 1° maggio - Festa del lavoro
- il 2 giugno - Festa della Repubblica
- il 15 agosto - Assunzione della B.V. Maria
- il 1° novembre - Ognissanti
- la 1° domenica di novembre - Anniversario della Vittoria
- il 21 novembre - Madonna della Salute
- l'8 dicembre - Immacolata Concezione
- il 25 dicembre - Natale
- il 26 dicembre - S. Stefano

Nelle giornate sopraindicate troverà applicazione il supplemento per lavoro svolto nei turni festivi.

#### Art. 24 Dichiarazione di giornata non lavorativa

Qualora il terminal dovesse dichiarare, a suo insindacabile giudizio, l'impossibilità di eseguire le prestazioni lavorative per condizioni climatiche avverse o per altri eventi di forza maggiore, le operazioni al terminal verranno sospese per il periodo ritenuto necessario.

### **4. Richieste e disdette di lavoro**

#### Art. 25 Disciplina delle richieste e disdette di lavoro

Il terminal soddisfa, per quanto possibile, le richieste di lavoro giornalmente presentate, al fine della più razionale utilizzazione delle maestranze e dei meccanismi nonché in relazione agli impegni commerciali precedentemente assunti.

Le richieste di prestazioni di servizio debbono essere proporzionate ai quantitativi di merce da movimentare.

In caso di richieste in eccesso, il terminal si riserva di applicare gli addebiti commisurati al valore dell'inoperosità prevista nei singoli capitoli.

Nelle operazioni di sbarco, con modalità per diretto, i clienti devono assicurare un costante flusso di veicoli sottobordo, per il ritiro della merce. Qualora si verificassero interruzioni o rallentamenti nelle operazioni sopra descritte, per insufficiente numero di veicoli o per altra causa non imputabile al terminal ogni onere conseguente per inoperosità verrà addebitato.

Nelle operazioni da/per deposito, ciascun utente è tenuto a rispettare i quantitativi ordinati. Qualora la differenza tra quantitativo ordinato e quantitativo effettivamente manipolato superi il 5%, l'addebito relativo alle operazioni verrà calcolato sul quantitativo maggiore; nel caso in cui il manipolato superi l'ordinato in misura maggiore al 5%, la M.S. si riserva la facoltà di mettere in atto i provvedimenti che riterrà necessari a garantire il regolare svolgimento delle operazioni programmate. Le richieste e le disdette di lavoro per i servizi forniti dalla M.S. vanno effettuate a mezzo telefax o per iscritto.

Relativamente alle richieste queste devono pervenire alla M.S. entro i seguenti termini:

- per le operazioni da eseguire dal martedì al sabato, entro le ore 16.00 del giorno precedente non festivo;
- per le operazioni da eseguire nella giornata di domenica e lunedì, entro le ore 16.00 del venerdì precedente non festivo.

#### Ordinazioni di lavoro con clausola "salvo pioggia"

Qualora si intenda ricorrere alla facoltà di disdetta e inoperosità di una o più squadre, in relazione ad avverse condizioni di tempo, si deve dichiarare, all'atto della richiesta della manodopera, la clausola "salvo pioggia", tuttavia le squadre sono tenute a continuare le prestazioni qualora le avverse condizioni atmosferiche siano ritenute, a giudizio del comando nave, di possibile operatività.

Tale clausola consente inoltre che i termini delle disdette, previsti al paragrafo precedente, possano essere prorogati a tutti gli effetti, anche al sessantesimo minuto dall'inizio dell'orario di lavoro.

Le condizioni per poter effettuare la disdetta con la citata clausola e in qualsiasi momento nel corso della prima ora dall'inizio dell'orario di lavoro, sono le seguenti:

- le avverse condizioni di tempo siano accertate dall'inizio dell'orario di lavoro;
- il lavoro non abbia avuto inizio in alcun caso;
- le avverse condizioni del tempo non siano cessate.

La disdetta con la clausola "salvo pioggia" rimane esclusa per i turni notturni, domenicali e festivi.

La sopraindicata proroga dei termini della disdetta è applicabile anche per i casi dovuti a causa di forza maggiore (quali ad esempio: rottura meccanismi, nebbia, scioperi della Dogana, scioperi degli autotrasportatori, sciopero dei rimorchiatori) intervenuti tra un termine utile della normale disdetta delle maestranze e l'inizio del turno, che non consentano l'inizio del lavoro nei primi 60 (sessanta) minuti del turno stesso e durante i quali sia ipotizzabile che tale impedimento si intenda per l'intera durata del medesimo arco operativo.

In caso di disdetta al cliente verrà addebitato, per ciascuna squadra, il corrispettivo di un'ora di inoperosità.

#### Variazioni e disdette alle ordinazioni di lavoro

Le variazioni e le disdette di lavoro potranno essere effettuate secondo i seguenti orari:

- giornata in orario giornaliero spezzato, mezza giornata del mattino e del pomeriggio, primo turno del sabato entro le ore 06.30 dello stesso giorno;
- secondo turno del sabato entro le ore 11.30 dello stesso giorno;
- mezza giornata del pomeriggio entro le ore 11.30 dello stesso giorno solo per navi a finire oppure per navi in continuazione di lavoro per le quali sia sopravvenuta causa di forza maggiore;
- turno serale e notturno entro le ore 14.30 dello stesso giorno;
- primo e secondo turno domenicale entro le ore 06.30 dello stesso giorno;
- non sono ammesse le disdette per i turni festivi.

In caso di disdetta del 1° e 2° turno del sabato effettuata nella giornata del sabato stesso si procederà all'addebito di euro 774,69 per nave.

Tale addebito non avrà luogo qualora la disdetta derivi da - fine nave - nel turno serale o notturno della giornata del venerdì (o giorno antecedente il sabato).

La disdetta del turno serale effettuata lo stesso giorno comporta l'addebito di euro 516,46 per nave. Tale

clausola non si applica per navi - a finire - oppure per navi in continuazione di lavoro per le quali sia sopravvenuta comprovata causa di forza maggiore.

## **5. Inoperosità**

### **Art. 26 Condizioni di applicabilità**

Per i casi di ritardo, interruzione, mancato inizio o anticipato termine delle operazioni, quando tali eventi siano indipendenti dal terminal, si applica, in aggiunta ai corrispettivi per i servizi prestati, una tariffa oraria, soggetta agli eventuali supplementi.

Tale tariffa non è dovuta in caso di anticipato licenziamento delle squadre per "fine nave" o "fine stiva", purché le ordinazioni effettuate non siano in eccedenza rispetto alle effettive necessità tecniche. A tale fine una nave che effettui uno spostamento nell'ambito del terminal, da una banchina ad un'altra, potrà nuovamente usufruire del "fine nave" o "fine stiva".

Nel caso di ritardato arrivo nave da mare rispetto all'orario richiesto di inizio delle operazioni, la tariffa di cui al primo comma si applica a decorrere:

- dalle ore 10.00 per le richieste di lavoro in orario giornaliero;
- dalle ore 19.00 per le richieste di lavoro in turno serale.

Qualora il quantitativo di merce da movimentare o movimentato non giustifichi, o abbia giustificato, il personale o i mezzi da impiegare o impiegati nell'espletamento delle operazioni, beninteso per cause dipendenti dalla nave, dal carico o dalle istruzioni impartite dal comando nave e/o dal ricevitore/caricatore, il terminal si riserva l'applicazione della seguente tariffa per turno/squadra:

- per navi con carico di merci varie € 8.000,00
- per tutte le altre navi € 6.000,00

### **Art. 27 Modalità di calcolo**

Per il calcolo delle inoperosità, vengono conteggiati tutti i periodi di non lavoro, non inferiori a 15 minuti, intervenuti in ciascun turno. Il totale viene arrotondato, per eccesso o per difetto, all'ora più vicina. Le tariffe orarie relative all'inoperosità per ciascun tipo di traffico sono esposte nel corrispondente capitolo.

## **6. Trasferimento e Deposito delle merci**

### **Art. 28 Assegnazione degli spazi**

Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, il terminal assegna gli spazi per il deposito delle merci in relazione alle proprie esigenze organizzative e gestionali.

Il committente ha l'obbligo di ritirare, salvo ovviamente trattenute ed eventuali cali peso, l'intero carico introdotto a deposito.

Decorsi sei mesi dal deposito, salvo specifico accordo con l'avente diritto, la merce verrà considerata abbandonata, il terminal avrà facoltà di venderla o distruggerla portando a carico del depositante le spese per vendita, asporto da e smaltimento delle merci abbandonate, e comunque delle scorie e scarti, fermo comunque restando il diritto del terminal a percepire il corrispettivo del deposito sino all'effettivo asporto.

IL terminal si riserva la facoltà di rimuovere d'ufficio le merci e le cose giacenti fuori dalle aree stabilite addebitando agli interessati ogni onere conseguente.

### **Art. 29 Oneri di trasferimento della merce**

I prezzi esposti nelle presenti "Condizioni Generali di Vendita" non comprendono, se ciò non è espressamente indicato, alcun corrispettivo per il trasferimento della merce da sottobordo di nave o chiatte alle aree di deposito, o viceversa.

Nei casi in cui della merce debba essere movimentata su disposizione delle Autorità competenti o per cause di forza maggiore, le spese di qualsiasi natura sostenute dal terminal per tali eventi dovranno essere

rimborsate dal depositante della merce al momento della disposizione impartita, il terminal si riserva comunque di chiedere eventuali idonee garanzie. Tali movimentazioni saranno assoggettate a condizioni economiche da determinarsi sulla base delle effettive spese sostenute dal terminal . Quanto sopra è applicabile anche a merci soggette ad eventuali prescrizioni o a disposizioni da parte delle competenti Autorità.

#### Art. 30 Franchigia

Per le merci introdotte nei depositi del terminal la franchigia decorre, ad eccezione dei traffici di cereali e sfarinati, dal giorno dell'ultimo sbarco della nave o dal giorno di introduzione a deposito, mentre per le merci provenienti o destinate da/a container o rotabile, la franchigia decorre dal momento dell'introduzione a deposito.

Per i traffici di cereali e sfarinati la franchigia decorre dal giorno successivo all'ultimo sbarco o, nel caso di merci destinate all'imbarco, provenienti via terra, dal giorno successivo alla introduzione a deposito.

I periodi di franchigia relativi ad ogni singolo traffico sono esposti nei corrispondenti capitoli.

Le merci non destinate all'imbarco su nave operante presso il terminal eventualmente accolte a deposito, non godranno di alcun periodo di franchigia.

#### Art. 31 Pagamento diritti di deposito

L'emissione delle fatture relative ai diritti di deposito avrà cadenza quindicinale ed il pagamento dovrà essere effettuato entro i termini previsti al precedente punto 9.

Le tariffe relative ai diritti di deposito per ciascun tipo di traffico sono esposte nel corrispondente capitolo.

### **7. Limiti di applicabilità dei prezzi**

#### Art. 32 Condizione del carico nelle stive

Le tariffe di sbarco previste per le merci alla rinfusa sono vevoli per merci disposte in stive con carico completo e che consentano una normale operatività. In caso contrario (stive a mezzo carico o "a finire", merci stivate non a regola d'arte, eccessiva coesività della merce, presenza di corpi estranei, avaria nei cereali, ecc.) saranno applicate delle maggiorazioni da stabilirsi di volta in volta.

Per le stive contenenti merci in colli, queste devono essere in condizioni tali da consentire lo sbarco regolare.

Qualora il carico risultasse frammischiato, o comunque non operabile nei modi usuali, verranno applicati dei supplementi da stabilirsi di volta in volta. Qualsiasi spesa non prevista conseguente ad anomale condizioni del carico rimane comunque a debito del Committente.

### **8. Pesature, differenze peso e obblighi particolari**

#### Art. 33 Pesature, differenze peso (addebiti o rimborsi conseguenti)

Le pesate stradali utilizzate all'interno del terminal sono realizzate con una divisione minima di 20 Kg. pertanto il peso espresso può essere soltanto un multiplo della stessa.

Ai fini della fatturazione, per le merci introdotte a deposito sulla base del peso dichiarato dal cliente il terminal procede all'addebito dei corrispettivi computati su detto peso. Qualora, a ritiro avvenuto, il peso riscontrato eccedesse il dichiarato, si procederà alla fatturazione d'ufficio di quanto non addebitato al momento dell'introduzione. Nel caso il peso riscontrato fosse inferiore al dichiarato si riconoscerà, su richiesta del cliente, il rimborso di quanto addebitato in eccesso limitatamente alla fase nave. Ai fini della responsabilità per eventuali ammanchi, il terminal non sarà vincolata dal peso dichiarato dal cliente, salvo verifica dello stesso in contraddittorio all'atto dell'introduzione a deposito, richiesta dal cliente e da effettuarsi a sue spese.

## **9. Disciplina della posizione doganale delle merci**

### **Art. 34 Disciplina della posizione doganale delle merci introdotte nei depositi portuali**

Il ritiro della merce depositata è subordinato alla presentazione al terminal: (o al procuratore doganale del terminal), di copia del documento doganale emesso per ogni partita di merce (con riferimento al numero identificativo della partita assegnata dal terminal).

In ogni caso, qualsiasi cambiamento del regime doganale della merce dovrà essere notificato al terminal (o al suo procuratore doganale) allegando copia del documento autorizzante il cambiamento stesso.

## **10. Idoneità della nave e merci pericolose**

### **Art. 35 Idoneità della nave e merci pericolose**

Premesso che l'accettazione della merce avverrà ad insindacabile giudizio del terminal :

- il Comandante, non appena possibile e comunque prima dell'arrivo della nave in porto, dovrà fornire le informazioni di cui all'allegato n. 2; il Comandante della nave dovrà altresì predisporre tutta la documentazione prevista dal Blu Code della IMO per le operazioni di carico e scarico delle navi porta rinfuse;
- in merito alla nave, la stessa potrà essere scaricata o caricata solo dopo avvenuta presentazione, da parte del Comandante tramite il proprio agente marittimo prima dell'inizio delle operazioni, di apposita dichiarazione rilasciata utilizzando idoneo stampato fornito dal terminal (All. n. 3) attestante le condizioni di sicurezza della nave e del carico;
- le merci pericolose potranno essere accettate solo previa presentazione, almeno 48 ore prima del loro arrivo, della scheda informativa di sicurezza e del nulla osta all'imbarco/sbarco rilasciato dalla Capitaneria di Porto ai sensi dell'ordinanza 87/88 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui nei materiali venissero ritrovati residui bellici, elementi radioattivi, contenitori di materie pericolose allo stato solido, liquido od aeriforme, sostanze pericolose non previste (es. amianto), o recipienti supposti contenere sostanze pericolose (ad esempio recipienti anche a pressione ancora integri) il terminal può:

- a) se i reperti suddetti sono ancora a bordo, sospendere la discarica e far liberare l'accosto;
- b) se i reperti sono già stati scaricati, del tutto o in parte, sospendere la discarica del carico rimasto a bordo e far liberare l'accosto.

In ogni caso tutte le spese conseguenti al ritrovamento dei reperti sopra citati saranno poste a carico del disponente della merce, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di smaltimento, inoperosità, recinzione, guardianaggio, sosta.